


Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria

**D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 (G.U.24/10/16)
convertito con modificazioni dalla
L. 1° dicembre 2016 n. 225**



Sommario

1. Premessa – Il contesto internazionale
2. La prima esperienza di collaborazione volontaria in Italia – L. 15 dicembre 2014 n. 186
3. La Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria – D.L. 22 ottobre 2016 n. 193

Il contesto internazionale

OCSE

Rivisitazione del Modello di Convenzione in relazione allo scambio di informazioni a richiesta (art. 26)




MAGGIORE TRASPARENZA INTERNA



Il contesto internazionale

OCSE – G20 - EU

Standard for automatic exchange of financial account information in tax matters (2014)



**Common Reporting
Standard (CRS)**

Il contesto internazionale

Common Reporting Standard - PAESI

JURISDICTIONS UNDERTAKING FIRST EXCHANGES BY 2017 (54)

Anguilla, Argentina, Barbados, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Colombia, Croatia, Curaçao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montserrat, Netherlands, Niue, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United Kingdom

JURISDICTIONS UNDERTAKING FIRST EXCHANGES BY 2018 (47)

Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Bahrain, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Cook Islands, Costa Rica, Dominica, Ghana, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Kuwait, Lebanon, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Mauritius, Monaco, Nauru, New Zealand, Panama, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, Uruguay, Vanuatu

La prima esperienza di collaborazione volontaria in Italia – L. 186/2014

I ter normativo



La prima esperienza di collaborazione volontaria in Italia – L. 186/2014

Caratteristiche

Sanatoria per violazioni commesse fino al 30 set 2014



La prima esperienza di collaborazione volontaria in Italia – L. 186/2014

Caratteristiche

- **MANCATA APPLICAZIONE RADDOPPIO TERMINI E SANZIONI**

Possibilità di evitare il raddoppio dei termini in caso di attività detenute in paesi *black list* che avevano firmato un accordo sullo scambio di informazioni

- **SANZIONI RIDOTTE**

Sanzioni su monitoraggio

- al 3% (invece del 6%) per *black list* con accordo
- ridotte del 25% o del 50%

Sanzioni su omessa o infedele dichiarazione

- ridotte del 25%

La prima esperienza di collaborazione volontaria in Italia – L. 186/2014

Caratteristiche

● BENEFICI PENALI

Non punibilità per:

- reati dichiarativi
- omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto
- riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, se relativi ai reati tributari per cui è esclusa la punibilità
- autoriciclaggio (reato introdotto dall'art. 3 della medesima L. 186/2014), se commesse in relazione ai suddetti delitti fino al 30 novembre 2015 (30 dicembre 2015, nel caso di istanza integrativa)

La riapertura dei termini - D.L. 193/2016

Finestra temporale

25 ottobre 2016

31 luglio 2017

30 settembre 2017

Istanza

Istanza integrativa e relazione

La riapertura dei termini - D.L. 193/2016

Ambito temporale violazioni



La riapertura dei termini - D.L. 193/2016

Novità rispetto alla precedente procedura

Modalità di liquidazione e versamento



prevista l'autoliquidazione ed il versamento spontaneo come alternativa alla liquidazione da parte dell'Ufficio

AUTOLIQUIDAZIONE → entro il 30 settembre 2017

↳ RW – (art. 12, c. 1 e c. 5, D.Lgs. 472/1997)
– riduzione ad 1/3 delle sanzioni

↳ IMPOSTE – sanzione unica determinata separatamente per singolo tributo e singolo periodo (art. 12, c. 8, D.Lgs. 472/1997)
– riduzione ad 1/6 delle sanzioni

La riapertura dei termini - D.L. 193/2016

Novità rispetto alla precedente procedura

AUTOLIQUIDAZIONE

Benefici e regole analoghe a quelle della VD1



- Sanzioni RW ridotte del 50% o del 25%
- Sanzioni relative ai redditi ridotte del 25%
- Comunicazione avvenuto perfezionamento
- No compensazione
- Possibilità di rateizzare in 3 rate mensili di pari importo (prima rata entro 30 settembre 2017)

La riapertura dei termini - D.L. 193/2016

Novità rispetto alla precedente procedura

No autoliquidazione entro 30.09.2017 o versamento insufficiente



- Invito ex art. 5 D.Lgs. 218/1997 e atto di contestazione
- Sanzioni RW pari al 60% o all'85% del minimo edittale
- Sanzioni relative ai redditi pari all'85% del minimo edittale
- No compensazione
- Possibilità di rateizzare in 3 rate mensili di pari importo
- Notifica atti fino al 31 dicembre 2018 tramite PEC (senza spese di notifica)

La riapertura dei termini - D.L. 193/2016

Novità rispetto alla precedente procedura

versamento insufficiente



Maggiorazione somma ancora dovute

(somme calcolate con regole omesso versamento fermo restando quanto già versato)

CASISTICHE	AMMONTARE SCOSTAMENTO	MAGGIORAZIONI APPLICATE
Somme afferenti redditi soggetti a ritenuta alla fonte a tit. imposta e imposta sostitutiva e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività che hanno generato tali redditi	La frazione dovuta è inferiore o uguale del 10% del totale del quantum dovuto	3%
	La frazione dovuta è superiore del 10% del totale del quantum dovuto	10%
Altri casi	La frazione dovuta è inferiore o uguale del 30% del totale del quantum dovuto	3%
	La frazione dovuta è superiore del 30% del totale del quantum dovuto	10%

La riapertura dei termini - D.L. 193/2016

Novità rispetto alla precedente procedura

Sanzione per *black list* al 3% (anziché 6%) se:



- Accordo conforme art. 26 Modello OCSE che consente scambio anche su elementi riconducibili al periodo tra la stipula e l'entrata in vigore

 stipulato entro il 2 marzo 2015

oppure

- Accordo conforme art. 26 Modello OCSE o conforme TIEA

 in vigore al 24 ottobre 2016

La riapertura dei termini - D.L. 193/2016

Novità rispetto alla precedente procedura

NO raddoppio termini

art. 12, c. 2-*bis* e c. 2-*ter*, D.L. 78/2009 se:



- Accordo conforme art. 26 Modello OCSE che consente scambio anche su elementi riconducibili al periodo tra la stipula e l'entrata in vigore stipulato entro il 2 marzo 2015
 - ↳ oppure
- Accordo conforme art. 26 Modello OCSE o conforme TIEA in vigore al 24 ottobre 2016
 - ↳ e
- Condizioni di cui all'art. 5-*quinquies*, c. 4 e c. 5

La riapertura dei termini - D.L. 193/2016

Novità rispetto alla precedente procedura

EMERSIONE CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

Obblighi del contribuente:

- attestare che l'origine dei valori non deriva da reati diversi da quelli per cui è prevista la non punibilità
- aprire le cassette di sicurezza alla presenza di un notaio ed inventariarne il contenuto
- depositare i valori al portatore presso intermediari finanziari su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura

Presunzione relativa:

- redditi sottratti ad imposizione conseguiti in quote costanti nel 2015 e nei 4 anni precedenti (II.DD. e relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA e ritenute)

La riapertura dei termini - D.L. 193/2016

Novità rispetto alla precedente procedura

ESONERO DA RW E

DICHIARAZIONE REDDITI CONNESSI (Art. 5-octies, c.1, lett. c, DL 167/90)

Per il 2016 e la frazione del 2017 fino alla presentazione dell'istanza a condizione che:

- informazioni analiticamente illustrate nella Relazione;
- versamento entro il 30 settembre 2017 di imposte interessi ed eventuali sanzioni

La riapertura dei termini - D.L. 193/2016

Novità rispetto alla precedente procedura

ESONERO DA RW E

DICHIARAZIONE REDDITI CONNESSI (Art. 5-octies, c.1, lett. c, DL 167/90)

Per il 2016 e la frazione del 2017 fino alla presentazione dell'istanza a condizione che:

- informazioni analiticamente illustrate nella Relazione;
- versamento entro il 30 settembre 2017 di imposte interessi ed eventuali sanzioni

La riapertura dei termini - D.L. 193/2016

Novità rispetto alla precedente procedura

INTRODUZIONE REATO SPECIFICO (Art. 5-octies, c.1, lett. i), DL 167/90)

Introduzione reato specifico per chi utilizza in maniera fraudolenta la procedura di collaborazione volontaria

SANATORIA OMISSIONI RW PER VD1 (Art. 7, c.2, DL 193/16)

CONDIZIONE: adempimenti eseguiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 193/2016 (3 dicembre 2016)

Nel 2003 Tizio acquista un immobile, cointestato con la moglie Caia, in Svizzera, al prezzo di euro 1.500.000 (valore di mercato euro 3.000.000 nel 2017).




Dal 2004 l'immobile viene **locato** per un canone annuo pari ad euro 50.000

AFFITTASI



I canoni vengono accreditati su un c/c aperto sempre in Svizzera con un rendimento del 3% annuo

Nel 2017 Tizio presenta istanza di accesso alla voluntary internazionale.

	RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA		
<i>(articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225)</i>			
EMERSIONE	Internazionale <input type="checkbox"/>	Nazionale <input type="checkbox"/>	Istanza trasmessa in precedenza <input type="checkbox"/>
CORREZIONE E INTEGRAZIONE			ISTANZA INTEGRATIVA <input type="checkbox"/>

Periodi di imposta interessati

L'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria deve riguardare:



Tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale alla data del 1° gennaio 2015.

Determinazione del patrimonio estero non dichiarato

Provvista
iniziale

2004 = € 1.500.000,00

Rendimenti annuali

2004 – 2015 = € 50.000,00 x 12 anni


2004 – 2015 = 3% canoni versati c/c

Totale = € 1.500.000,00 + € 700.000

€ 2.200.000,00

Determinazione ripresa tributaria “ordinaria”

In caso di dichiarazione presentata, **nel 2015** gli anni accertabili nei confronti di Tizio e di Caia sono:



Maggiori
imposte: dal
periodo di
imposta 2006

Monitoraggio
fiscale: dal
periodo di
imposta 2004

***Determinazione ripresa tributaria “ordinaria”:
Maggiori imposte***

Redditi da locazione ex
art. 67, comma 1, lett. f,
TUIR

Tassazione ad
aliquota
marginale

Interessi da c/c ex art.
44, comma 1, lett. a)
TUIR

Fino al 2011 27%
Dal 2012 20%
Dal 1-7-2014 26%

IRPEF Locazione dal 2006
al 2015 : € 182.750

Imposte sostitutive
Interessi dal 2006 al 2015 :
€ 30.860

Determinazione ripresa tributaria “ordinaria”:

Sanzioni

Tizio e Caia rispondono di

dichiarazione infedele ex art. 1, comma 2, d.lgs. 471/97:



sanzione dal **100 al 200%**




reddito prodotto all'estero,
aumento di **1/3** ex art. 1, comma 3,
d.lgs. 471/97



raddoppio sanzione Paese
“black list” ex art 12, ultimo
periodo, dl 78/09 (a partire dal
periodo di imposta 2008)

Determinazione ripresa tributaria “ordinaria”: Calcolo sanzioni



Determinazione ripresa tributaria “ordinaria”:

Maggiori imposte e sanzioni

Redditi da locazione ex art. 67, comma 1, lett. f), TUIR
Interessi da c/c ex art. 44, comma 1, lett. a), TUIR



Maggiori
imposte:
€ 213.610

SANCTIONS

Sanzioni
€ 492.000

TOTALE
€ 705.610

Determinazione ripresa tributaria "ordinaria":

Monitoraggio fiscale

Nei confronti di Tizio e di Caia è applicabile la sanzione disposta dall'art. 5 del dl 167/1990

Sanzione applicabile fino al 2007 —————> dal 5 al 25% per ogni anno
dal 2008 —————> dal 6 al 30% per ogni anno

DISPONIBILITA' ESTERE

- Anno 2004: € 1.550.000
- Anno 2005: € 1.601.500
- Anno 2006: € 1.654.545
- Anno 2007: € 1.709.181
- Anno 2008: € 1.765.456
- Anno 2009: € 1.823.420
- Anno 2010: € 1.883.123
- Anno 2011: € 1.944.616
- Anno 2012: € 2.007.955
- Anno 2013: € 2.073.193
- Anno 2014: € 2.140.389
- Anno 2015: € 2.209.601


SANZIONE RW

- Anno 2004: € 77.500
- Anno 2005: € 80.075
- Anno 2006: € 82.727
- Anno 2007: € 85.459
- Anno 2008: € 105.927
- Anno 2009: € 109.405
- Anno 2010: € 112.987
- Anno 2011: € 116.677
- Anno 2012: € 120.477
- Anno 2013: € 124.391
- Anno 2014: € 128.423
- Anno 2015: € 132.576

TOTALE € 1.276.627,00

Determinazione ripresa tributaria da “voluntary disclosure”

In caso di dichiarazione presentata, nel 2015 gli anni accertabili nei confronti di Tizio e Caio sono



Maggiori
imposte: dal
periodo di
imposta 2010

Monitoraggio
fiscale: dal
periodo di
imposta 2009

*Determinazione ripresa tributaria “ordinaria”:
Maggiori imposte*

Redditi da locazione ex
art. 67, comma 1, lett. f,
TUIR

Tassazione ad
aliquota
marginale

Interessi da c/c ex art.
44, comma 1, lett. a)
TUIR

Fino al 2011 27%
Dal 2012 20%
Dal 1-7-2014 26%

IRPEF Locazione dal 2006
al 2015 : € 109.650

Imposte sostitutive
Interessi dal 2006 al 2015 :
€ 23.145

Determinazione ripresa tributaria da “voluntary disclosure”: Sanzioni sulle maggiori imposte

Imposte locazioni e
Redditi di capitale

importo sanzione

• Anno 2010: € 21.378	100%
• Anno 2011: € 21.876	100%
• Anno 2012: € 21.322	100%
• Anno 2013: € 21.714	100%
• Anno 2014: € 22.693	100%
• Anno 2015: € 23.809	100%

• **Aumento di 1/3** in quanto reddito di fonte estera

• **Diminuzione di 1/4** a seguito dell'adesione alla VD

Determinazione ripresa tributaria “voluntary disclosure”: Sanzioni sulle maggiori imposte

Tizio e Caia rispondono di




dichiarazione infedele ex art. 1,
comma 2, d.lgs. 471/97:



sanzione dal **100 al 200%**



reddito prodotto all'estero, aumento di
1/3 ex art. 1, comma 3, d.lgs. 471/97



~~raddoppio sanzione Paese “black
list” ex art 12, ultimo periodo, dl 78/09
(a partire dal periodo di imposta 2008)~~

*Determinazione ripresa tributaria da “voluntary disclosure”:
Definizione delle sanzioni sulle imposte*

RIDUZIONE 1/6 SU INVITO
€ 22.148

TOTALE
€ 132.892



RIDUZIONE 1/3 SU ADESIONE
€ 44.297

***Determinazione ripresa tributaria “ordinaria”:
Monitoraggio fiscale***

**Nei confronti di Tizio e di Caia è applicabile la sanzione disposta dall’art. 5-
quinqües del dl 167/1990**

Sanzione applicabile 0,5 % per ogni anno

DISPONIBILITA' ESTERE

- Anno 2004: € 1.550.000
- Anno 2005: € 1.601.500
- Anno 2006: € 1.654.545
- Anno 2007: € 1.709.181
- Anno 2008: € 1.765.456
- Anno 2009: € 1.823.420
- Anno 2010: € 1.883.123
- Anno 2011: € 1.944.616
- Anno 2012: € 2.007.955
- Anno 2013: € 2.073.193
- Anno 2014: € 2.140.389
- Anno 2015: € 2.209.601

SANZIONE RW

- Anno 2004: €
- Anno 2005: €
- Anno 2006: €
- Anno 2007: €
- Anno 2008: €
- Anno 2009: € 9.117
- Anno 2010: € 9.415
- Anno 2011: € 9.723
- Anno 2012: € 10.039
- Anno 2013: € 10.365
- Anno 2014: € 10.701
- Anno 2015: € 11.048

TOTALE € 70.411

Conclusioni:

le riprese tributarie a confronto

Ripresa tributaria ordinaria

- Imposte € 213.610
- Sanzioni Imposte € 492.000
- Sanzioni Monitoraggio € 1.276.627

TOTALE
€ 1.982.237,00

Ripresa tributaria da *voluntary*

- Imposte € 132.795
- Sanzioni Imposte € 22.148
- Sanzioni Monitoraggio € 70.411

TOTALE
€ 223.126